

## CONVENZIONE

### FRA IL COMUNE DI VICENZA E "IL NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE "75° NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC VICENZA" PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO

BIENNIO 2024 - 2025

L'anno 2027 addì 27 del mese di Dicembre alle ore 11<sup>00</sup> nella sede del Comune di Vicenza –  
Comando di Polizia Locale

#### TRA

Il **Comune di Vicenza**, nella persona del Dirigente Comandante la Polizia Locale, Massimo PAROLIN, di seguito denominato anche *mandante*, il quale interviene in nome e per conto della Amministrazione convenzionata in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 12 agosto 2014 e della delibera di Giunta comunale n. 228 del 06/12/2023.

#### E

Il **"75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri"** Vicenza, C.F. 95113190243 corrente in Vicenza, nella persona del legale rappresentante Claudio DA SOGHE, nato il 25.09.1963 a Heusden (Belgio), di seguito denominato anche *mandatario*

#### PREMESSO

Che in base agli artt. 1 e 8 della Legge Regionale N. 40 del 30.08.1993 gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per conseguire particolari finalità nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e di solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastarne l'emarginazione;

Che con la delibera di G.C. n. 168 del 12 agosto 2014 il Comune di Vicenza ha approvato le linee di indirizzo per l'attivazione del presente protocollo d'intesa con il "75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza";

Che con delibera della Giunta comunale del Comune di Vicenza n. 228 del 06/12/2023 è stato dato parere favorevole al rinnovo della Convenzione con A.N.C. per il biennio 2024 - 2025;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

  
1

## ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del protocollo d'intesa.

## ARTICOLO 2 – FINALITA'

Il Comune di Vicenza affida al "75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza", di seguito denominata "Associazione", il compito di presenziare in Piazza dei Signori, Piazzetta Palladio, Corso Palladio, Piazza Castello, Viale Roma, Giardini Salvi, Via Gorizia, Campo Marzio, Piazzale Bologna, Via Verdi, Viale Ippodromo, Viale Milano, Viale Torino, Via Firenze, Via Genova ed altre vie e piazze eventualmente indicate dal Comando con le modalità di cui al presente atto.

## "ARTICOLO 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Associazione assicurerà la presenza di almeno due membri della propria organizzazione secondo i seguenti turni settimanali alterni di servizio:


### Settimana A):

- dalle ore 09.00 alle ore 12.00 il giovedì mattina in concomitanza del mercato settimanale.
- dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nei pomeriggi del venerdì e sabato nelle vie Gorizia, Campo Marzio, Piazzale Bologna, Via Verdi, Viale Ippodromo, Viale Milano, Viale Torino, Via Firenze, Via Genova.

### Settimana B)

- dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nei pomeriggi del giovedì, venerdì e sabato nelle vie Gorizia, Campo Marzio, Piazzale Bologna, Via Verdi, Viale Ippodromo, Viale Milano, Viale Torino, Via Firenze, Via Genova.

Detti giorni e vie di servizio potranno essere eventualmente modificati e concordati con l'Associazione a richiesta del Comune di Vicenza per eventuali manifestazioni e/o diverse successive necessità e motivazioni addotte dall'Ente.



#### **ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE DA IMPIEGARE**

I volontari impiegati nell'espletamento del servizio dovranno indossare durante lo svolgimento della manifestazione la propria divisa operativa del Nucleo di Appartenenza, che consenta un'immediata individuazione. L'Associazione è tenuta ad informare i volontari sulla natura dell'attività da svolgere e sul comportamento da tenere.

L'attività dei volontari deve essere opportunamente seguita dai responsabili del "75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza" e risulta priva di qualsivoglia potere autoritativo e di polizia. L'Associazione dovrà fornire alla Polizia Locale tutte le informazioni necessarie per ciascun servizio.

#### **ARTICOLO 5 – CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE IN RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE**

La presente convenzione prevede un contributo onnicomprensivo mensile di € 500,00 (cinquecento euro) quale ristoro, al 70%, delle spese complessive sostenute dall'Associazione per porre in essere i servizi di cui al presente atto, in ottemperanza all'art. 10, commi 3 e 6, del *Regolamento per la promozione e la partecipazione delle organizzazioni di volontariato sociale* del Comune di Vicenza. L'erogazione del contributo sarà corrisposta trimestralmente dal responsabile del competente Servizio a fronte di relazione sulle attività eseguite e della rendicontazione delle spese sostenute che l'Associazione avrà cura di presentare all'Ufficio Segreteria del Comando, a mezzo posta elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza trimestrale. Entro 10 giorni dal ricevimento di detta rendicontazione, il contributo sarà erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate **IBAN IT10Q 03069 09606 10000066 594**. La mancata erogazione del contributo entro la scadenza prevista, comporterà la sospensione del servizio da parte del Nucleo 75° A.N.C. Vicenza.

#### **ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

Il "75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza", manlevando il Comune di Vicenza da qualsiasi evento dannoso possa occorrere ai suoi associati nello svolgimento del servizio, si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano le attività della presente convenzione, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione è responsabile, sia civilmente che penalmente, di tutti i danni per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose per propria colpa o dei propri associati e sarà tenuta al risarcimento danni, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Vicenza.

L'Associazione si obbliga a mantenere il segreto d'ufficio su quanto viene direttamente o indirettamente a sua conoscenza in dipendenza dal servizio oggetto della presente convenzione.

#### **ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE DA IMPIEGARE**

I volontari impiegati nell'espletamento del servizio dovranno indossare durante lo svolgimento della manifestazione la propria divisa operativa del Nucleo di Appartenenza, che consenta un'immediata individuazione. L'Associazione è tenuta ad informare i volontari sulla natura dell'attività da svolgere e sul comportamento da tenere.

L'attività dei volontari deve essere opportunamente seguita dai responsabili del "75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza" e risulta priva di qualsivoglia potere autoritativo e di polizia. L'Associazione dovrà fornire alla Polizia Locale tutte le informazioni necessarie per ciascun servizio.

#### **ARTICOLO 5 – CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE IN RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE**


La presente convenzione prevede un contributo onnicomprensivo mensile di € 500,00 (cinquecento euro) quale ristoro, al 70%, delle spese complessive sostenute dall'Associazione per porre in essere i servizi di cui al presente atto, in ottemperanza all'art. 10, commi 3 e 6, del *Regolamento per la promozione e la partecipazione delle organizzazioni di volontariato sociale* del Comune di Vicenza. L'erogazione del contributo sarà corrisposta trimestralmente dal responsabile del competente Servizio a fronte di relazione sulle attività eseguite e della rendicontazione delle spese sostenute che l'Associazione avrà cura di presentare all'Ufficio Segreteria del Comando, a mezzo posta elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza trimestrale. Entro 10 giorni dal ricevimento di detta rendicontazione, il contributo sarà erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate **IBAN IT10Q 03069 09606 100000066 594**. La mancata erogazione del contributo entro la scadenza prevista, comporterà la sospensione del servizio da parte del Nucleo 75° A.N.C. Vicenza.

#### **ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

Il "75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza", manlevando il Comune di Vicenza da qualsiasi evento dannoso possa occorrere ai suoi associati nello svolgimento del servizio, si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano le attività della presente convenzione, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione è responsabile, sia civilmente che penalmente, di tutti i danni per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose per propria colpa o dei propri associati e sarà tenuta al risarcimento danni, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Vicenza.

L'Associazione si obbliga a mantenere il segreto d'ufficio su quanto viene direttamente o indirettamente a sua conoscenza in dipendenza dal servizio oggetto della presente convenzione.



L'Associazione provvede all'allontanamento dal servizio degli operatori che non ottemperano a quanto sopra.

E' facoltà del Comune far presente, sia a voce, sia per iscritto, il riscontro di eventuali inadempienze o disfunzioni nell'espletamento del servizio e, qualora tali inadempienze o disfunzioni fossero imputabili a responsabilità personali di un operatore, chiederne la sostituzione.

L'Associazione si obbliga al rispetto ed alla stretta osservanza di tutte le norme del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 riguardante la disciplina della riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali dei quali i volontari possano venire a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio. In caso di inadempimento, l'Associazione sarà considerata responsabile nei confronti del Comune di Vicenza e dei terzi per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione, soprattutto con riferimento ai "dati sensibili" così come meglio definiti in normativa ed eventuali sue modifiche nel tempo. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali dell'Associazione in caso di utilizzo non conforme dei dati personali degli stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.Lgs n.196/2003 e Regolamento UE 2016/679.

E' altresì in potere del Comune di Vicenza l'eventuale risoluzione della presente convenzione in presenza di gravi e reiterate inadempienze o disfunzioni nell'espletamento del servizio oggetto della stessa, così come previsto dall'art.9 lett. n, della L.R .n.40/93 più sopra citata.

#### **ARTICOLO 7 – DURATA**

La presente convenzione avrà durata di ventiquattro (n.24) mesi, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

A ciascuna delle parti è riconosciuto incondizionato diritto di recesso, con il solo onere di preavviso scritto di 10 giorni e senza applicazioni di ulteriori penali o aggravii.

In ogni momento, su iniziativa di una delle parti contraenti, la presente convenzione potrà essere modificata con il consenso di entrambi i contraenti.

#### **ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- a) abbandono del servizio; si considera tale il mancato espletamento del servizio richiesto;
- b) espletamento del servizio in modo non conforme alle prescrizioni impartite dal Comune di Vicenza;
- c) violazione della dignità e dei diritti dei soggetti con i quali l'Associazione entra in contatto per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione;
- d) violazione da parte dell'Associazione delle proprie norme statutarie;

e) ogni altro caso di inosservanza alle disposizioni della presente convenzione.

#### **ARTICOLO 9 – NORMATIVA ANTIMAFIA**

Il Comune di Vicenza da atto che la stipula della presente convenzione non è soggetta agli accertamenti antimafia ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera e del D.P.R.3.6.1998 n. 252.

#### **ARTICOLO 10 - AGEVOLAZIONI FISCALI E SPESE VARIE**

Ai sensi dell'art.8, comma 1, della legge n. 266 del 01.08.1991 gli atti derivanti dall'applicazione della legge precitata sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Le spese che comunque dovessero essere inerenti e conseguenti la presente convenzione, saranno a carico dell'Associazione.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui al Codice Civile.

#### **ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE**

**La presente convenzione entra in vigore il 01 gennaio 2024.**

Tale atto di convenzione è redatto in duplice copia di cui una per il Comune di Vicenza ed una per l'Associazione.



Letto, confermato e sottoscritto

Vicenza, li

PER IL COMUNE DI VICENZA




IL COMANDANTE  
Massimo PAROLIN



PER IL "75° NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VICENZA"



IL PRESIDENTE  
Claudio DA SOGHE



La presente convenzione è redatta su n. 5 pagine ed è composta da 11 articoli.